

02750-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

DOMENICO GALLO - Presidente -
LUCIANO IMPERIALI
GIOVANNA VERGA
SERGIO BELTRANI
SANDRA RECCHIONE - Relatore -

Sent. n. sez. ¹¹⁹⁵
CC - 18/12/2020
R.G.N. 29607/2020

**SENTENZA A MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 15/09/2020 del TRIB. LIBERTA' di LECCE

udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

Il procedimento si celebra con contraddittorio cartolare come previsto dall'art. 23 D.l.
28 ottobre 2020 n. 137

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Valentina Manuali ha concluso
con requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.

I difensori controdeducevano con atto scritto insistendo per l'annullamento e ribadendo
le ragioni esposte con i motivi già depositati.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'11 agosto 2020 il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Lecce accoglieva l'appello del pubblico ministero nei confronti dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, su istanza dell'^(omissis) - imputato di reati di criminalità organizzata per i quali era pendente il primo grado di giudizio - aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari.

L'^(omissis), che aveva serie patologie, era stato posto in cautela domiciliare in relazione alla situazione emergenziale relativa alla diffusione del Covid; il Tribunale all'esito della celebrazione dell'udienza dell'11 agosto 2020, svolta in assenza dei difensori di fiducia, aveva ripristinato l'originaria misura ritenendo che il carcere di Secondigliano disponesse delle strutture adeguate per tutelare la salute del ricorrente.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione i difensori che deducevano:

2.1. violazione di legge: l'udienza di fronte al Tribunale per il riesame si sarebbe svolta nel periodo feriale, nonostante la deroga alla ordinaria sospensione feriale non fosse operativa: per quanto il procedimento a carico dell'^(omissis) fosse relativo a reati di criminalità organizzata lo stesso non si trovava più nella fase delle indagini preliminari. Si deduceva che i difensori di fiducia non si erano presentati, dato che l'udienza era stata fissata illegittimamente e che l'avv. ^(omissis) risultante dal verbale come difensore dell'^(omissis) non era stato investito della difesa ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen.; in relazione alla parte del verbale che dava atto della sostituzione dell'avv. ^(omissis) i difensori avevano proposto al Tribunale separata istanza di correzione dell'errore materiale;

2.2. violazione di legge e vizio di motivazione: nell'aggravare la misura il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle gravi condizioni di salute allegate dal ricorrente.

3. Il difensore presentava motivi nuovi allegando il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di correzione dell'errore materiale nella quale si rilevava non solo il difetto di competenza funzionale del Tribunale, ma anche il fatto che non si rilevava alcuna divergenza tra quanto accaduto in udienza e quanto verbalizzato, mentre sia la fissazione dell'udienza in periodo feriale che la eventuale illegittimità della nomina di un difensore ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen. in relazione ad una udienza camerale a partecipazione eventuale avrebbero dovuto essere valutati dalla Cassazione, di fronte alla

quale era stata proposta impugnazione. Veniva altresì allegata la dichiarazione dell'avvocato (omissis) che escludeva di avere ricevuto alcuna delega a sostituire i difensori di fiducia dell' (omissis), come risultava confermato dal fatto che lo stesso non aveva concluso in udienza.

4. Il ricorso è fondato.

Il collegio ribadisce che in materia di procedimenti per criminalità organizzata, la deroga alla regola generale della sospensione dei termini durante il periodo feriale stabilita dall'art. 21 bis D.L. 8 giugno 1992 n. 306, conv. con modificazioni in legge 7 agosto 1992 n. 356 - che si riferisce anche ai termini dei procedimenti incidentali - vale solo per la fase delle indagini preliminari (Sez. 2, n. 44209 del 12/10/2005 - dep. 02/12/2005, Sanfilippo Scena, Rv. 233318).

Circa la natura del vizio denunciato si condivide inoltre la giurisprudenza secondo lo svolgimento dell'udienza in periodo feriale senza che ricorrano le condizioni per la sua fissazione integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di sanatoria ex artt. 180 e 182 cod. proc. pen. (ex plurimis Sez. 2, n. 21809 del 07/02/2014 - dep. 28/05/2014, Rugeri, Rv. 259571).

Nel caso in esame l'udienza veniva fissata in periodo feriale senza che ricorressero le condizioni per la sua celebrazione; a ciò si aggiungeva che veniva nominato illegittimamente un difensore ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen. nonostante si trattasse di una udienza camerale a partecipazione eventuale.

Si registra dunque una duplice illegittimità ovvero (a) veniva fissata udienza in periodo feriale senza che ne ricorressero le condizioni e (b) veniva nominato illegittimamente di un difensore ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen. in una udienza camerale a partecipazione eventuale.

Tale vizi di legge che integrano una violazione del diritto di difesa venivano tempestivamente eccepiti dai difensori di fiducia con il ricorso per cassazione, non essendo esigibile la loro partecipazione ad una udienza illegittimamente fissata in periodo feriale.

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce competente ai sensi dell'art. 309 comma 7 cod. proc. pen.

P.Q.M.


Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce competente ai sensi dell'art. 309 comma 7 cod. proc. pen.

Sentenza a motivazione semplificata

Così deciso in Roma, il giorno 18 dicembre 2020

L'estensore

Sandra Recchione



Il Presidente

Domenico Gallo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 22 GEN. 2021



CANCELLIERE
Claudia Pianelli